



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari desti- nate alle persone con particolari esigenze nutrizio- nali

(ODPPE, RS 817.022.104)

del 26 novembre 2025

I. Situazione iniziale

Nell'ambito della presente revisione, l'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE, RS 817.022.104) è stata modificata per adeguarla allo stato delle conoscenze scientifiche, per aumentare la sicurezza dei consumatori e dei bambini nella prima infanzia e per adeguarla ad alcune modifiche legislative introdotte dall'Unione europea (UE).

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 1: acido L-5-metiltetraidrofolico

Il 26 ottobre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico¹ nel quale ha concluso che 'il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico è sicuro alle condizioni d'uso specificate, purché l'apporto combinato di tale sale e di altre fonti di folato nelle condizioni d'uso autorizzate rimanga inferiore ai livelli massimi di assunzione tollerabili stabiliti per i diversi gruppi d'età della popolazione generale. L'EFSA ha inoltre ritenuto che tale sostanza costituisca una fonte dalla quale il folato risulta biodisponibile per tutti i gruppi d'età della popolazione generale.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037² della Commissione europea ha autorizzato, sulla base del parere favorevole dell'EFSA, l'immissione sul mercato del sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come nuovo alimento destinato a essere utilizzato, tra gli altri prodotti, nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli alimenti per la prima infanzia, nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, a determinate condizioni d'uso.

La Commissione europea ritiene che il parere dell'EFSA fornisca motivi sufficienti per stabilire che il sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037 non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di folato, se utilizzato negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali.

¹ Gruppo scientifico dell'EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (gruppo NDA), «Safety of monosodium salt of L-5-methyltetrahydrofolic acid as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 and the bioavailability of folate from this source in the context of directive 2002/46/EC, Regulation (EU) No 609/2013 and Regulation (EC) No 1925/2006», EFSA Journal, 2023, 21: e8417.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1037 della Commissione, del 9 aprile 2024, che autorizza l'immissione sul mercato del sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, GU L, 2024/1037, del 10.4.2024.



Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'uso del sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato in queste categorie di derrate alimentari.

La Svizzera ha inoltre deciso di uniformare l'ODPPE a questa decisione dell'UE e autorizzare l'uso del sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.

Nel quadro della presente revisione, l'ODPPE è armonizzata con il regolamento delegato (UE) 2025/1735³.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni sull'economia

La ripresa del diritto dell'UE consente di evitare ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali. L'adeguamento regolare degli allegati della ODPPE è essenziale per ridurre tali ostacoli e le relative ripercussioni sull'economia svizzera. Le aziende dovranno conformarsi a questi nuovi requisiti ripresi dal diritto dell'UE.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

V. Base legale

L'articolo 41 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104) costituisce la base legale delle presenti modifiche.

³ Regolamento delegato (UE) 2025/1735 della Commissione europea, del 4 giugno 2025, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'uso del sale monosodico dell'acido L-5-metiltetraidrofolico come fonte di folato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, GU L, 2025/1735, del 12.08.2025.